

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 331

del 7.8.2003

OGGETTO

Approvazione Regolamento di servizio del canile sanitario e rifugi comunali.

L'anno duemilatre, il giorno sette del mese di agosto nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Assente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	ANCONA	Antonio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	MEZZINA	Maria	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	PANUNZIO	Luigi	- ASSESSORE	- Assente

Presiede: **Minervini Tommaso - Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale Suppl., dott. Vincenzo De Michele.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

La Giunta Comunale

PREMESSO:

- con la legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo 14.08.1991, n.281 furono attribuite ai Comuni (art.4) le competenze per il risanamento e la costruzione di canili e rifugi per cani randagi, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tali finalità dalla Regione;
- con legge 3.04.1995, n.12, la Regione Puglia, al fine di realizzare sul proprio territorio un corretto rapporto uomo-animale-ambiente e, in attuazione di quanto disposto dalla legge n.281/91, ha inteso promuovere, disciplinare e coordinare la tutela degli animali di affezione, perseguendo gli atti di crudeltà e i maltrattamenti nei loro confronti nonché il loro abbandono;
- le funzioni di vigilanza sul trattamento degli animali, la tutela igienico-sanitaria degli stessi, nonché i controlli connessi all'attuazione della citata legge regionale (art.2) sono state attribuite ai Comuni, che li esercitano mediante le A.U.S.L., ai sensi dell'art.5 della legge regionale 22.08.1989, n.13;
- in attuazione della richiamata legge n.281/1991, con deliberazione della Giunta Comunale n.366 del 10.03.97, esecutiva ai sensi di legge, fu approvato il progetto per la realizzazione di un rifugio per cani;
- con deliberazione della giunta Comunale n.272 del 23.03.98, esecutiva ai sensi di legge, si stabilì di concedere in uso alla Società Molfetta Multiservizi S.p.A. il canile sanitario realizzato dal Comune, alle condizioni tutte riportate nello schema di convenzione n.6568 di rep. del 09.04.1999;
- il Comune di Molfetta, inoltre, al fine di porre riparo al dilagante fenomeno del randagismo canino, realizzò sul suolo di sua proprietà, censito in catasto al foglio 15 particelle n.191 e n.197, un rifugio comunale, a pochi metri di distanza dal canile sanitario;
- con deliberazione della Giunta Comunale n.498 del 10.08.2000, esecutiva ai sensi di legge, si stabilì di affidare la gestione del citato rifugio (area di stabulazione libera dei cani), comprese tutte le attività connesse all'accudimento degli animali alla Società Molfetta Multiservizi S.p.A., alle condizioni tutte riportate nello schema di convenzione n.6764 di rep. del 17.10.2000;
- e, ancora, sempre nell'ottica di contenere al massimo il fenomeno del randagismo canino, sta realizzando, a confine con il canile sanitario, un altro rifugio per cani, la cui ultimazione dei lavori è prevista entro la fine del corrente mese di agosto;
- a seguito di Conferenza di Servizi, convocata dal Sindaco e dall'Assessorato all'Ambiente, l'A.U.S.L. BA/2 – Servizio Veterinario, l'Associazione “Lega Nazionale per la difesa del cane” e l'Associazione di volontariato “Progetto Vita” hanno concordato quanto forma oggetto dell'ordinanza sindacale n.22615 in data 20.05.2003;

TUTTO CIO' PREMESSO

Ravvisata la necessità di dover definire i criteri organizzativi ed i metodi di gestione operativa delle suddette strutture comunali, eseguendo le disposizioni di cui alle richiamate leggi n.281/91 e n.12/95;

Vista la bozza del Regolamento di servizio del canile sanitario e dei rifugi comunali, predisposta dal Responsabile dello Sportello Unico in collaborazione con il Responsabile del Servizio Veterinario A.U.S.L. BA/2 Area Sanità Animale e con le Associazioni di volontariato sopraindicate;

Ritenuto dover approvare la citata bozza di Regolamento, nel testo che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, che consta di n.7 articoli e n.2 allegati (scheda di adozione cane e verbale di consegna cane);

ACQUISITO il parere di regolarità reso positivamente dal Responsabile dello Sportello Unico, ai sensi dell' art.49 del D.Lgs n.267/2000 (il provvedimento non ha rilevanza contabile);

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la legge 14.08.1991, n.281;

VISTA la legge regionale 3.04.1995, n.12

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) Prendere atto dell'ordinanza sindacale n.22615 del 20.5.2003, qui allegata, ai sensi dell'art.48, comma 3, del TU n.267/2000.
- 2) Approvare, per le ragioni in narrativa, il Regolamento di servizio del canile sanitario e rifugi comunali per cani, nel testo che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
- 3) A cura dello Sportello Unico il presente provvedimento sarà pubblicato per gg.15 all'Albo Pretorio del Comune di Molfetta. Inoltre, al fine di assicurare ampia pubblicità, copia del citato Regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico, anche per via telematica, perché chiunque ne possa prendere visione o estrarre copia.
- 4) Trasmettere la presente, ad intervenuta esecutività, al Responsabile del Servizio Veterinario – Area Sanità Animale – A.U.S.L. BA/2, al Comando di P.M., alla Società Molfetta Multiservizi S.p.a., alla locale Associazione “Lega Nazionale per la difesa del cane” ed all'Associazione “Progetto Vita, salvaguardia dell'ambiente e protezione animale”.
- 5) Designare responsabile del procedimento il Sig. Visaggio L.Antonio.

Servizio canile Comunale

Regolamento del servizio canile sanitario e del rifugio per cani



Indice

Art. 1 - Compiti del Canile Sanitario e del Rifugio per cani Città di Molfetta

Art. 2- Servizio cattura cani randagi

Art. 3 - Gestione del Canile Sanitario e del Rifugio Comunale

Art. 4 - Assistenza Sanitaria dei cani ricoverati

Art. 5 - Attività di sterilizzazione dei cani randagi

Art. 6 - Affidamento di cani randagi

Art. 7 - Attività di volontariato presso il Canile Sanitario

Art. 8 - Allegati

Compiti e funzioni del Canile Sanitario:

- ◆ Il Comune di Molfetta , *in ossequio a quanto disposto dalla Legge 281/91 e dalla Legge Regionale 12/95 recante norme in materia di tutela degli animali d'affezione e lotta la randagismo*, ha in esercizio, per le necessità del suo territorio, un Canile Sanitario e Rifugio Comunale per cani costituiti da box singoli per il Canile Sanitario, mentre il Rifugio è costituito da box multipli e da recinti per la stabulazione libera degli animali . Entrambe le strutture di ricovero hanno in comune i locali servizi, nonché un Ambulatorio veterinario. Il Canile Sanitario ed il Rifugio per cani sono ubicati nella zona boaria del Comune di Molfetta.
- ◆ Presso il Canile Sanitario vengono ricoverati solo ed esclusivamente i cani randagi catturati sul territorio di questo Comune a cura del Servizio Veterinario . E' vietata la custodia presso il Canile Sanitario di cani randagi catturati al di fuori dell'agro di Molfetta e di cani di proprietà . I Cittadini ed i volontari iscritti ad Associazioni animaliste non possono consegnare o introdurre direttamente cani randagi presso il Canile Sanitario di Molfetta. Nel Canile Sanitario i cani sostano per il periodo necessario a completare gli interventi sanitari prescritti (microcippatura ed iscrizione all'anagrafe canina , sterilizzazione chirurgica e relativo decorso post-operatorio ecc., cure sanitarie necessarie per patologie in corso). Per motivi di necessità è consentito il trasferimento del cane nella zona adibita a Rifugio ancor prima che venga sterilizzato a condizione che l'animale sia già microcippato e che l'intervento chirurgico venga eseguito nel più breve tempo possibile.
- ◆ Il periodo di permanenza del cane nel Canile Sanitario ha una durata variabile (anche di poche ore in taluni casi) ed è comunque il Veterinario della ASL a stabilire il momento in cui il cane può abbandonare il box del Canile Sanitario ed essere trasferito nel Rifugio. L'eventuale spostamento dei cani dovrà essere preventivamente concordato con il Servizio Veterinario.
- ◆ Presso il Rifugio Comunale per cani vengono ricoverati solo i cani che precedentemente abbiano sostato nel Canile Sanitario. Nel corso della permanenza del cane nel Rifugio , l'animale puo' essere ceduto a privati come meglio dettagliato nell'art.6 del Regolamento Comunale.
- ◆ L'orario di apertura del Canile/Rifugio è dalle ore..... alle oredi tutti i giorni feriali e dalle orealle ore di tutti i giorni festivi.
- ◆ Il personale del Servizio Veterinario potrà accedere alla struttura Canile Sanitario e Rifugio Comunale in qualsiasi momento al fine di espletare i compiti istituzionali di vigilanza . Chiunque accerti che nel corso della permanenza degli animali presso la struttura Canile/Rifugio si verificano episodi di maltrattamento a

danno degli animali, dovrà fare le opportune segnalazioni, verbalmente o per iscritto all'Autorità competente.

- Art.2. -

Servizio cattura cani randagi:

- ◆ Sul territorio di questo Comune è in attività il Servizio di cattura di cani randagi;
- ◆ Tale servizio viene garantito dall'Azienda Unità Sanitaria Locale con uomini e mezzi propri, senza alcun costo per l'Amministrazione Comunale;
- ◆ I Cittadini , in caso di urgenza, possono richiedere direttamente al Servizio Veterinario la cattura di cani randagi vaganti sul territorio;
- ◆ Le segnalazioni circa la presenza di cani randagi, di norma perverranno al Servizio Veterinario per il tramite Locale Comando di Polizia Municipale;
- ◆ Qualora un cane catturato sia già in possesso del microchip, il Servizio Veterinario provvederà alla consegna dell'animale al legittimo proprietario, accertando che questi non abbia volutamente abbandonato il cane e provvedendo di conseguenza alle sanzioni di cui alla L.R.12/95;
- ◆ Tale servizio viene garantito nelle ore mattutine ed in caso di necessità ed urgenza, il personale a ciò preposto eseguirà gli interventi anche al di fuori del normale orario di servizio.

- Art.3 -

Gestione del Canile Sanitario e del Rifugio per cani:

- ◆ La gestione del Canile Sanitario del Comune di Molfetta nonché dei Rifugi Comunali per cani può essere garantita direttamente dall'Amministrazione Comunale con proprio personale o, in subordine da personale dipendente da Società cogestite dalla Pubblica Amministrazione (Società miste con prevalente capitale sociale). In alternativa è possibile affidare la gestione anche ad Associazioni di volontariato animaliste operanti sul territorio Comunale.
- Attraverso la gestione, l'Amministrazione Comunale garantisce:
- la pulizia dei box e degli spazi ove sono ricoverati i cani a ricovero , da eseguire quotidianamente;
 - la disinfezione dei box adibiti a ricovero dei cani , da eseguirsi nei mesi di aprile-maggio e settembre-ottobre;
 - il mantenimento dei cani, garantendo quotidianamente, compreso i giorni festivi , la somministrazione di cibo ed acqua. Il regime alimentare deve essere

diversificato a secondo dello stato fisiologico del cane (ad esempio per i cuccioli ecc.. in quanto categorie che necessitano di particolari esigenze alimentari) e deve avere l'approvazione preventiva del Servizio Veterinario.

- tutti i prodotti da utilizzare per la pulizia , disinfezione e disinfestazione dei box devono essere preventivamente riconosciuti idonei dal Servizio Veterinario.

- la pulizia quotidiana, con periodica disinfezione, dei locali adibiti ad ambulatorio veterinario e locali servizi.

- Il personale addetto all'accompagnamento dei cani presso l'ambulatorio veterinario del canile sanitario e la sede del veterinario convenzionato con le Associazioni di volontariato;

- i costi per la erogazione di acqua, energia elettrica e per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intera struttura.

- i costi relativi allo smaltimento delle carcasse di cani morti attraverso Ditte all'uopo autorizzate

. Al fine di aggiornare in maniera corretta e regolare il registro di carico e scarico , anche ai fini di una corretta gestione contabile , la ditta affidataria della gestione disporrà che ai cani deceduti sarà effettuata la lettura del microchip . La raccolta di questi dati può essere trasmessa all'Ufficio Veterinario alla fine di ogni trimestre, in concomitanza con la comunicazione della consistenza dei cani ricoverati presso il Canile-Rifugio.

◆ Presso il Canile/Rifugio è istituito un registro di carico e scarico dei cani randagi dal quale si evinca la movimentazione degli animali. Il gestore del canile è tenuto alla corretta e giornaliera compilazione del registro.

- Art. 4 -

Attività di assistenza sanitaria :

◆ Presso il solo Canile Sanitario il Servizio Veterinario garantisce l'assistenza Sanitaria Veterinaria a tutti i cani ivi ricoverati, compatibilmente con le attrezzature che l'A.U.S.L. metterà a disposizione del Servizio Veterinario .

◆ Compito primario del servizio è la sterilizzazione di tutti i cani esistenti a vario titolo nelle strutture comunali adibite a ricovero di cani randagi. Qualora la capienza è oltre il limite, le Associazioni di volontariato si impegnano ad introdurre le cagne per la sterilizzazione, che dopo la fase post-operatoria potranno essere reimmesse nel territorio di periferia.

◆ Presso il Rifugio per cani l'assistenza sanitaria viene garantita dall'Amministrazione in forma indiretta o per il tramite delle associazioni Animaliste locali le quali si faranno garanti dello stato di salute degli animali, ricorrendo alle cure veterinarie qualora necessarie. Inoltre tutti gli animali ricoverati devono essere vaccinati contro la Parvovirosi - Leptosirosi - Epatite infettiva - Cimurro con cadenza annuale per i soggetti adulti , mentre i cuccioli dovranno essere sottoposti ai protocolli vaccinali propri per la loro età. La vaccinazione antirabbica non è obbligatoria. Sempre con cadenza annuale tutti

gli animali dovranno essere sottoposti a sverminazione. Tali prestazioni sanitarie dovranno essere riportate su un libretto sanitario che verrà custodito dal soggetto affidatario del servizio affinché lo alleggi alla scheda di ciascun cane e consegnato al Servizio Veterinario qualora un animale venga ceduto a privati. Il Libretto sanitario deve riportare il numero di microchip corrispondente ad ogni animale.

- ◆ In alternativa l'Amministrazione potrà garantire l'assistenza sanitaria in forma diretta stipulando una convenzione di collaborazione con un Medico Veterinario libero professionista o in forma indiretta attraverso le Associazioni di volontariato. Il professionista eseguirà giornalmente i protocolli terapeutici che il caso richieda, utilizzando l'Ambulatorio Veterinario ubicato nella struttura Canile/Rifugio; lo stesso sanitario potrà effettuare anche progetti obiettivi tesi alla sterilizzazione dei cani randagi vaganti su indicazione dei volontari animalisti al fine di incrementare le attività di sterilizzazione per la riduzione della popolazione canina randagia presente sul territorio di questo Comune e vigilerà sull'andamento della struttura Canile/Rifugio acquisendo in tal modo la qualifica di direttore sanitario del Canile/Rifugio.

- Art. 5 -

Attività di sterilizzazione dei cani randagi:

- ◆ Presso l'Ambulatorio Veterinario, a cura del Servizio Veterinario, verranno eseguiti interventi chirurgici di sterilizzazione dei cani randagi ricoverati presso la struttura Comunale; la cadenza degli interventi avverrà secondo la programmazione delle attività dello stesso Servizio.
- ◆ Le spese da sostenere per l'esecuzione degli interventi sono garantiti dall'Azienda Unità Sanitaria Locale.
- ◆ Spetta all'Amministrazione Comunale la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali adibiti ad ambulatorio veterinario e locali servizi.
- ◆ L'Amministrazione Comunale, attraverso programmi mirati per l'incentivazione della sterilizzazione di cani randagi sul territorio, favorisce tali programmi convenzionandosi con un Medico Veterinario libero professionista ovvero facente parte delle Associazioni di volontariato, il quale potrà utilizzare l'Ambulatorio Veterinario ubicato nella struttura Canile/rifugio.

- Art. 6 -

Affido dei cani randagi:

- ◆ Sul territorio di Molfetta è demandato alla "Lega Nazionale per la Difesa del cane" (sezione di Molfetta) ed all'Associazione di volontariato "Progetto Vita , salvaguardia dell'ambiente e protezione animale" il compito di promuovere l'affido dei cani;
- ◆ I volontari delle Associazioni, dopo aver preso contatti con le persone che intendono adottare un cane del Rifugio (solo maggiorenni) devono compilare una scheda - ■scheda 1 (vedi allegati)-, consegnarla al richiedente invitando quest'ultimo a presentarsi e presso l'Ufficio Veterinario di Molfetta.
- ◆ Presso l'Ufficio Veterinario sarà compilato il Mod. B dell'anagrafe ed in tal modo sarà ufficializzata l'adozione. L'interessato, munito della copia del Mod. B, tornerà al Rifugio per prelevare il cane adottato. Chiunque darà in consegna il cane dovrà farsi esibire la copia del Mod. B , far firmare dall'interessato e firmare personalmente un verbale di consegna del cane ■scheda 2 (vedi allegati) -.
- ◆ Sarà cura del Servizio Veterinario comunicare trimestralmente alla ditta affidataria le adozioni dei cani in modo da consentire l'aggiornamento del registro di entrata/uscita dei cani.
- ◆ E' consentito solo ed esclusivamente l'affido di animali in buono stato di salute, di animali sterilizzati (femmine) e che siano regolarmente vaccinati e sverminati. Al cittadino verrà consegnato il libretto sanitario del cane.

- Art. 7 -

Attività di volontariato presso il Canile Sanitario e Rifugio per cani di Molfetta:

- ◆ E' consentito che volontari iscritti ad Associazioni Animaliste locali, possano frequentare il Canile Sanitario ed i rifugi. I volontari devono presentare istanza all'Amministrazione Comunale tesa all'ottenimento dell'autorizzazione per l'accesso, *corredata da una Polizza Assicurativa o, in alternativa, da una dichiarazione di assunzione di responsabilità, sottoscritta dal Presidente dell'Associazione, che sollevi l'Amministrazione ed il Servizio Veterinario da qualsiasi responsabilità derivanti dalla attività di volontariato (morsicature subite o danni causati a cose ed animali ecc..)*.
- ◆ Le associazioni Animaliste devono essere iscritte al registro Regionale previsto dalla Legge Regionale 12/95.
- ◆ Le attività dei volontari possono avvenire solo nelle ore in cui il Canile/Rifugio è aperto di cui all'articolo 1) del presente Regolamento. Per particolari necessità è consentito l'accesso dei volontari animalisti anche in orari diversi.
- ◆ Ai volontari è consentito somministrare cibo ai cani ricoverati purché l'alimento venga riconosciuto idoneo dal Servizio Veterinario.

- ◆ I volontari possono fare uscire i cani ricoverati all'esterno dei box per consentire loro passeggiate al guinzaglio ad eccezione dei cani "sospetti rabidi" per i quali si applicano le disposizioni di legge impartite dal Regolamento di Polizia Veterinaria.
- ◆ I volontari possono eseguire sui cani la pulizia del mantello con prodotti ed attrezzature riconosciute idonee dal Servizio Veterinario.
- ◆ Sotto il controllo Veterinario e su responsabilità del Medico Veterinario prescrittore è possibile che i volontari animalisti somministrino farmaci agli animali .
- ◆ E' severamente vietato allontanare dal Canile Sanitario cani randagi catturati a cura del Servizio Veterinario, tenuti in custodia presso il Canile.
- ◆ E' consentito ai volontari la detenzione di scorte di farmaci presso l'Ambulatorio Veterinario del Canile, a condizione che venga identificato un medico veterinario responsabile della gestione delle scorte di farmaci e del registro di carico e scarico degli stessi.
- ◆ Non è consentito ai volontari l'affido di animali senza che questi vengano preventivamente iscritti all'anagrafe canina;
- ◆ I volontari si devono impegnare a partecipare alla campagna di sterilizzazione dei cani randagi su tutto il territorio ed alla riduzione del fenomeno del randagismo;
- ◆ I volontari possono suggerire al soggetto affidatario della gestione delle strutture comunali una diversa ubicazione degli animali ricoverati tenuto conto del temperamento degli animali;
- ◆ I volontari che non rispetteranno le disposizioni del presente Regolamento verranno formalmente diffidati ad accedere nel Canile/Rifugio su segnalazione della ditta affidataria della gestione delle strutture comunali e su segnalazione del Servizio Veterinario.

- Art. 8 -

ALLEGATI

Gli allegati al presente Regolamento ne fanno parte integrante.

■ scheda 1

**RIFUGIO COMUNALE DI MOLFETTA
SCHEDA DI ADOZIONE CANE**

IDENTIFICAZIONE DEL CANE

Razza
Taglia
Sesso
Mantello
Età stimata
N° microchip
Rifugio Comunale di Molfetta - Zona Boaria

DICHIARAZIONE

Il/La

sottoscritto/a _____ nato/a _____ il _____

_____ residente nel Comune di

_____ Via _____

tel _____

identificato con documento di riconoscimento _____ n°

_____ rilasciato da _____ in

data _____ in qualità di affidatario del cane di cui sopra, si

impegna a mantenere lo stesso in buone condizioni presso il seguente domicilio e a non cederlo se non previa segnalazione al Servizio Veterinario dell'Azienda Unità Sanitaria Locale BA/2 - Distretto di Molfetta - Via Molfettesi d'Australia 24 - dove il cane è stato identificato con microchip e scheda anagrafica.

Si impegna altresì a comunicare tempestivamente allo stesso Servizio lo smarrimento o il decesso del soggetto, nonché ogni variazione del proprio domicilio e a mostrare il cane al personale incaricato dal Servizio Veterinario in occasione dei controlli predisposti dal Servizio veterinario stesso.

Molfetta,

Firma dell'affidatario
ASL BA/2

Associazione di volontariato

Firma

■ scheda 2

RIFUGIO PER CANI CITTA' DI MOLFETTA

VERBALE DI CONSEGNA CANE

In data _____ alle ore _____ dietro
esibizione della copia del Mod. B, n _____ dell'anagrafe canina,
rilasciato dall'Ufficio veterinario A.U.S.L. BA/2 Molfetta, il/la
sottoscritto/a _____ volontario dell'Associazione di
volontariato _____ e/o dipendente della Multiservizi, consegna il
cane richiesto (vedi dati e n° di microchip sul mod. B) al
Sig. _____ in qualità di affidatario del
suddetto cane.

Consegna il cane il Sig.

.....

Riceve il cane il Sig.

.....

PUBBLICATA IL 21.8.2003